



Alla c.a. di AGSM AIM S.p.A.

e p.c. Comune di San Godenzo
Comune di Vicchio
Comune di Dicomano
Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Città Metropolitana di Firenze
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro Forlì e Centro Scandicci
ARPAT – Settore VIA/VAS
Carabinieri Forestali – Nucleo di Rufina
Settore regionale Forestazione. Agroambiente, Risorse idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici
Settore regionale Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia
Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore
Settore regionale Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio
Settore regionale Sismica
Settore regionale VAS e VInCA

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Modifiche progettuali al lotto 1 e 2 del Progetto Esecutivo rispetto al Progetto Definitivo assentito con il PAUR di cui alla D.G.R. n. 107/2022 relativo al nuovo “impianto eolico Monte Giogo di Villore”, ubicato nei Comuni di Vicchio e Dicomano (FI). Proponente: AGSM AIM S.p.A. - Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società al Settore scrivente con nota del 31/05/2024 (acquisita al protocollo regionale n. 0308897 del 03/06/2024), comprendente i relativi allegati, si comunica quanto segue.



Inquadramento amministrativo

L'impianto in oggetto è stato sottoposto alla procedura di VIA regionale, in quanto, seppure rientri nella tipologia elencata nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera d), denominata: "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW", di nuova realizzazione, ricade in Siti della Rete Natura 2000 (art. 6 comma 7, del D.Lgs. 152/2006).

Il progetto di cui trattasi è stato quindi autorizzato con il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), di cui alla D.G.R. n. 107 del 07/02/2022, nell'ambito del quale, oltre al provvedimento di VIA favorevole con prescrizioni, è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, comprensiva della dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui al D.P.R. 327/2001.

Successivamente al rilascio del PAUR, il progetto è stato oggetto di:

- n. 6 modifiche progettuali presentate dal proponente ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, che sono state ritenute dal Settore scrivente non sostanziali ai fini di VIA (con nota prot. n. 0172642 del 06/04/2023); tra queste, si ricorda in particolare che la c.d. "Variazione Naldoni" ha comportato una diminuzione dell'area soggetta a trasformazione boschiva di 2.830 mq;
- presentazione del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 con contestuale richiesta di valutazione circa la sostanzialità della modifica ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 rispetto al Piano Preliminare presentato ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 nell'ambito del PAUR, che si è conclusa ritenendo tali modifiche non sostanziali ai fini VIA (con nota prot. n. 0123692 del 21/02/2024);
- un procedimento di diffida ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 29, comma 2 (avviato con nota prot. n. 0006419 del 05/01/2024) in relazione ad una superficie boscata oggetto di trasformazione pari a 470 mq, che si è concluso con un'archiviazione avendo ritenuto tale modifica non sostanziale ai fini VIA rispetto al progetto assentito con il PAUR (con D.D. n. 4299 del 29/02/2024).

L'impianto è attualmente in corso di realizzazione.

Progetto di modifica previsto

La società AGSM AIM S.p.A., considerata la necessità di apportare alcune modifiche progettuali al lotto 1 e 2 del Progetto Esecutivo (PE), rispetto al Progetto Definitivo (PD) assentito con il PAUR, con la sopra richiamata nota prot. n. 0308897 del 03/06/2024 ha chiesto al Settore scrivente, ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 una valutazione preliminare circa la sostanzialità o meno, ai fini di VIA, delle modifiche apportate al progetto.

Il proponente ha specificato che tali modifiche si sono rese necessarie in quanto, nell'ambito della redazione del PE, sono emerse nuove informazioni che hanno comportato alcune variazioni al PD oggetto del procedimento per il rilascio del PAUR. Tali modifiche originano in sostanza dai seguenti aspetti:

- a) definizione del modello di aerogeneratore da installare, che ha comportato le seguenti variazioni rispetto al PD: aumento della potenza del singolo aerogeneratore da 4,2 MW a 4,26 MW, ovvero il 5% circa di produzione in più, quantificabile in 4,4 GWh l'anno, con emissioni evitate di CO₂ pari a circa 1.800 t/anno; aerogeneratore del tipo *direct-drive* dotato di sistema *de-icing*; riduzione dell'altezza dell'aerogeneratore, che passa da 99 m a 89,94 m (-9,15%) di altezza all'asse di rotazione;



- b) nuovi rilievi topografici con tecnologia LiDAR che hanno consentito di migliorare l'accuratezza dei precedenti rilievi e a seguito dei quali sono emerse alcune difformità e quindi la necessità di adeguare il progetto;
- c) nulla osta di SNAM all'utilizzo della viabilità di accesso al sito, interferente con la valvola SNAM; la riduzione del rischio dovuto a una nuova modalità di trasporto delle pale ha comportato il nulla osta da parte di SNAM all'utilizzo della pista attuale, che pertanto deve essere adeguata sulla base delle nuove indicazioni fornite da SNAM;
- d) risoluzione delle interferenze con le infrastrutture di e-distribuzione: sono state individuate, di concerto tra il proponente ed e-distribuzione, le modalità di risoluzione delle interferenze più significative fra le opere di progetto e l'infrastruttura elettrica;
- e) approfondimento sulle interferenze tra il trasporto delle pale e le alberature, e più in generale le aree boscate, a seguito dei nuovi rilievi topografici, che hanno interessato una zona molto più ampia di quella rilevata in fase di PD;
- f) impiego di un impianto di betonaggio mobile da ubicarsi in corrispondenza dell'intervento ACC 22, nel Comune di Dicomano, per la realizzazione della pavimentazione stradale (da area valvola SNAM a WTG02);
- g) ulteriori interventi minori sulla viabilità consistenti in allargamento delle curve, prolungamento degli allarghi, modifica del tracciato, allargamento delle piazzole, ecc.

In data 25/06/2024 (prot. n. 0355294), il proponente ha inoltre trasmesso un supplemento all'istanza contenente ulteriori elementi per la valutazione preliminare.

Considerazioni del proponente

Il proponente ritiene che le modifiche introdotte dal progetto esecutivo siano significativamente migliorative rispetto a quanto già valutato nell'ambito del progetto definitivo sottoposto a PAUR, specialmente per quanto concerne: il modello di aerogeneratore scelto, che risulterebbe più basso e a minore rumorosità, nonché più produttivo e più longevo rispetto a quello inizialmente concepito; la soluzione adottata nel passaggio fra WTG1 e WTG2, costituito dalle variazioni n. 11 e n. 12; la sensibile diminuzione della dimensione dell'area di betonaggio.

Oltre a quanto riportato sopra, il proponente evidenzia che la variazione concordata con la società SNAM (c.d. variazione n. 6) aumenta la sicurezza di esercizio del gasdotto senza maggiori impatti ambientali; le modifiche concordate con e-distribuzione migliorano invece la qualità del servizio elettrico e diminuiscono la percezione visiva delle linee elettriche.

Per quanto riguarda le modifiche che porteranno ad un aumento delle aree soggette a trasformazione boschiva e/o ad esproprio, rispetto a quanto già valutato nel PAUR, il proponente evidenzia che tali trasformazioni *“sono principalmente finalizzate a garantire adeguati margini nelle lavorazioni”* e che *“in alcuni casi sono inoltre conseguenti ad aggiornamenti dei rilievi topografici e/o conseguenti a sfasamenti e traslazioni fra catastali e CTR resisi evidenti nel corso delle procedure di immissione in possesso [...]”*.

Il proponente ha inoltre presentato una relazione in cui riporta, per ogni intervento previsto, le proprie considerazioni ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010, prendendo in considerazione i criteri di valutazione ivi riportati e concludendo che non le ritiene sostanziali ai fini VIA.

Consultazioni e successivi depositi di documentazione integrativa

In merito al progetto di modifica previsto, ai fini della valutazione circa la sostanzialità o meno delle modifiche proposte dal proponente al progetto in oggetto, con note prot. n. 0319060 del 05/06/2024 e n. 0372271 del



02/07/2024, il Settore scrivente ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati per le materie di rispettiva competenza.

In esito alle suddette richieste, sono pervenuti i contributi istruttori dei seguenti Soggetti:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0345257 del 19/06/2024);
- Comune di Dicomano (prot. n. 0355079 del 25/06/2024);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0355337 del 25/06/2024);
- Comune di Vicchio (prot. n. 0355907 del 25/06/2024);
- Comune di San Godenzo (prot. n. 0359147 del 26/06/2024);
- Settore regionale Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia (prot. n. 0362555 del 27/06/2024);
- Settore regionale Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0362594 del 27/06/2024);
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n. 0397610 del 15/07/2024);
- Unione Montana dei Comuni del Mugello (prot. n. 0403668 del 17/07/2024 e prot. n. 0405274 del 18/07/2024);
- SNAM Rete Gas S.p.A. - Distretto Centro Orientale (prot. n. 0406888 del 19/07/2024);
- ARPAT (prot. n. 0406954 del 19/07/2024);
- Città Metropolitana di Firenze (prot. n. 0408284 del 19/07/2024);
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (prot. n. 0412775 del 23/07/2024);
- Settore regionale VAS e VIncA (prot. n. 0480940 del 09/09/2024);
- nota congiunta di Carabinieri Forestali – Nucleo di Rufina e Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (prot. n. 0487854 del 12/09/2024).

Dai suddetti contributi iniziali emerge quanto segue:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale: comunica che ai sensi del PAI Dissesti le modifiche non necessitano del parere dell'Autorità di Bacino, rilevando altresì la necessità, ai fini autorizzativi, di apposito asseveramento, come previsto dall'art. 8 della Delibera CIP n. 40 del 28/03/2024 di adozione delle misure di salvaguardia del PAI Dissesti;
- Comune di Dicomano: evidenzia che “[...] gli effetti del progetto del nuovo impianto eolico sulle varie componenti ambientali suolo, acqua etc., sono stati valutati complessivamente nel PAUR e, gli impatti delle modifiche puntuali, per quanto desumibile dalla documentazione, non appaiono nuovi o sostanziali, benché quanto attiene ai vincoli e all'ambito geologico ed idraulico debba essere approfondito nella successiva fase autorizzatoria”. Vengono poi prese in esame le modifiche che interessano territorialmente il Comune chiedendo integrazioni in relazione ad aspetti di VIA (paesaggio e aspetti idrogeologici), fornendo altresì alcune indicazioni ai fini della successiva fase autorizzativa;
- Settore regionale Forestazione: chiede integrazioni documentali in merito alla superficie boscata interessata dagli interventi nel suo complesso, le superfici destinate a rimboschimento compensativo nonché gli interventi previsti nelle aree c.d. buffer. Viene inoltre richiesto di identificare e localizzare tali superfici su apposita cartografia, fornendo i relativi *shapefile*;
- Comune di Vicchio: conclude il proprio contributo ritenendo che “le variazioni oggetto della richiesta non comportino incremento degli impatti già valutati nell'ambito dell'autorizzazione originaria”;
- Comune di San Godenzo: conclude il proprio contributo osservando quanto segue: “gli interventi proposti oggetto di modifica del PAUR se valutati singolarmente, constatato tra l'altro che sono da realizzarsi in area contigua a quanto già autorizzato, si ritiene che non abbiano ulteriori impatti, ma gli stessi debbano essere valutati nel complesso degli interventi proposti, al fine di determinare se potranno apportare “un incremento significativo dei fattori di impatto””;



- Settore regionale Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia: chiede integrazioni su vari aspetti di competenza del Settore, tra cui chiarimenti su quanto già autorizzato con il PAUR a livello di dichiarazione di pubblica utilità, approfondimenti sui tagli vegetazionali effettuati a bordo strada e su quelli necessari al sorvolo dell'alzapala, nonché chiarimenti normativi legati al titolo necessario ad operare su eventuali aree private;
- Settore regionale competente in materia di paesaggio: segnala la necessità di approfondimenti ritenendo *“necessario che l'analisi condotta sia integrata con una “valutazione paesaggistica” delle nuove trasformazioni boschive previste”*; vengono inoltre richieste integrazioni sulle superfici interessate dalle modifiche e sulle modalità di taglio delle alberature;
- Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore: esprime parere favorevole, evidenziando che *“[...] le variazioni proposte riguardanti gli aspetti idraulici consistono in semplici modifiche alla lunghezza delle tubazioni previste in progetto e già dimensionate ed autorizzate”*;
- Unione Montana dei Comuni del Mugello: l'Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale dell'Unione fornisce alcune indicazioni in relazione agli eventuali rimboschimenti compensativi, nonché in relazione all'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; il Servizio Ambiente, Territorio e Foreste dell'Unione, dopo aver riepilogato gli interventi previsti sul proprio territorio a seguito delle modifiche presentate, fornisce alcune indicazioni ai fini della presentazione del progetto di modifica per quanto concerne la parte territorialmente di competenza;
- SNAM Rete Gas S.p.A.: conferma il proprio nulla osta in relazione alla realizzazione delle opere relative all'impianto eolico e alle condotte gestite dalla Società, a condizione che vengano realizzate come da progetto e siano rispettate alcune indicazioni;
- ARPAT: evidenzia che le modifiche illustrate non sono sostanziali ai fini del procedimento di cui all'art. 58 della L.R. 10/2010; ritiene tuttavia necessario che il proponente presenti idonea documentazione che illustri le modifiche in progetto rispetto a quanto già valutato nel Piano di Utilizzo Terre e rocce da scavo, anche in considerazione delle variazioni al bilancio dei volumi di scavo e riutilizzo delle terre. In relazione al rumore ritiene invece che le modifiche siano non sostanziali, *“portando piuttosto ad una riduzione complessiva dell'impatto acustico dell'opera in fase di esercizio”*;
- Città Metropolitana di Firenze: in quanto Autorità espropriante fa presente che, ai fini autorizzativi, se le modifiche apportate comportano l'acquisizione/asservimento di nuove aree non ancora in proprietà del proponente, dovrà essere apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiarata la pubblica utilità, previo avviso di avvio del procedimento di esproprio; non riscontra invece elementi di particolare rilevanza in relazione alle infrastrutture di trasporto stradali provinciali o regionali in gestione alla Città metropolitana di Firenze, pur ritenendo necessaria una attenta valutazione del percorso effettuato dai mezzi di trasporto eccezionale e dei relativi aspetti autorizzativi;
- Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: in relazione al vincolo idrogeologico, esprime parere favorevole rispetto alle modifiche ricadenti nei territori di propria competenza (ACC6), fornendo alcune indicazioni in merito. Viene inoltre evidenziato che alcune modifiche sono già state valutate ai fini del vincolo idrogeologico.

Sulla base dei contributi pervenuti, con nota prot. n. 0416485 del 25/07/2024, il Settore scrivente ha chiesto al proponente di trasmettere, entro 30 giorni, integrazioni e chiarimenti relativi alla documentazione presentata con l'istanza.

Il proponente, con nota prot. n. 0436887 del 05/08/2024, ha chiesto una motivata sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, che il Settore VIA, con nota prot. n. 0450490 del 12/08/2024, ha accolto confermando il termine del 10/09/2024 indicato dal proponente.

Successivamente alla richiesta di integrazioni del 12/09/2024, sono pervenuti ulteriori contributi istruttori espressi sulla documentazione iniziale, dai quali emerge quanto segue:



- Settore regionale VAS e VInCA: ritiene di poter escludere le modifiche dalla procedura di VInCA (Valutazione di Incidenza Ambientale), subordinatamente ad alcune condizioni;
- nota congiunta dei Carabinieri Forestali e dell'Unione Comuni Valdarno e Valdisieve: chiede un progetto più dettagliato sulle operazioni da attuarsi sulla vegetazione al fine di inquadrarle correttamente *“nella normativa forestale vigente e, laddove in presenza di taglio, correttamente autorizzate”*.

In data 10/09/2024 (prot. n. 0484172), il proponente ha depositato la seguente documentazione integrativa richiesta dal Settore scrivente con la suddetta nota del 25/07/2024:

1. *“Risposte richiesta integrazione - Relazione generale”*;
2. *“Relazione “Valutazioni preliminari paesaggistiche sulle operazioni di potatura e taglio”*;
3. *“Inquadramento planimetrico vegetazionale lungo la strada di accesso esistente”*;
4. *“Relazione forestale potatura e taglio lungo la strada di accesso esistente”*;
5. Registrazione video del percorso di accesso al sito dell'impianto eolico;
6. *“Schede alberi maturi potenzialmente interferenti”*.

Con il deposito delle integrazioni il proponente chiarisce alcuni aspetti legati alle trasformazioni boschive e alla viabilità e al trasporto delle componenti dell'impianto eolico:

- a seguito della definizione del modello di aerogeneratore da installare, il tronco di lunghezza maggiore dell'aerogeneratore (ovvero il “top”) sarà lungo circa 28,5 metri; tale dimensione comporta che *“ogni singola curva deve avere le dimensioni, in ogni sezione di passaggio e a 80 cm di altezza, di almeno 31 metri: i 28,5 metri del tronco a cui si somma l'asse del traino”*; la navicella avrà invece un ingombro di circa 5 metri in larghezza; le pale saranno trasportate con mezzo dotato di alzapala (*blade lifter*) e innalzate fino a circa 40 gradi;
- al fine di garantire il trasporto dei componenti degli aerogeneratori e relativo sorvolo delle alberature in sicurezza, alla luce, tra l'altro, della definizione del modello di aerogeneratore da installare e delle sue modalità di trasporto, il proponente evidenzia la necessità di apportare alcune modifiche alla viabilità rispetto a quanto già autorizzato nel procedimento di PAUR. In particolare è prevista la potatura della vegetazione interferente con il trasporto dei componenti, rispetto alla quale viene specificato che sarà necessario *“procedere con operazioni di semplice taglio e di potatura, senza limiti di altezza, di tutta la vegetazione che invade la carreggiata stradale e di tutta la vegetazione presente all'interno di una fascia di almeno 1,5 m per lato a partire dal bordo strada”*. Tali lavorazioni interesseranno la viabilità *“da località Ponte alla Corella fino all'area valvola SNAM (quindi percorrendo la Strada comunale di Corella di 3,4 km e la Strada vicinale di Corella di 5,7 km)”*;
- i tagli della vegetazione non saranno effettuati su tutta la lunghezza della strada, tuttavia, per precauzione, tale operazione viene prevista per tutta la viabilità del sito, poiché risulterebbe difficile individuare i punti esatti in cui dovranno essere effettuati i tagli, soprattutto per quanto riguarda le parti di strada in curva. Viene inoltre specificato che, al fine di minimizzare gli impatti sulla vegetazione, il proponente procederà ad effettuare un primo taglio che poi adeguerà a seconda delle sagome da trasportare;
- allo scopo di mantenere un margine di tolleranza per il taglio della vegetazione, il proponente ha altresì previsto delle *“aree buffer”*, quali aree che *“non dovrebbero risultare strettamente necessarie ai fini delle lavorazioni previste, ma che sono state previste e vengono presentate ai fini di garantire a chi opera sul campo un ragionevole spazio di manovra e tolleranza”*; la maggior parte dell'aumento delle superfici boschive per le quali il proponente richiede una valutazione riguarderebbe tali aree buffer, potenzialmente interessate da trasformazione boschiva; le operazioni denominate *“trim”* sarebbero invece i tagli ricompresi in una fascia di 1,5 m per lato, oltre ai 4,5 m della sede stradale;
- le operazioni di taglio della vegetazione, che riguarderebbero la fascia di 1,5 m per lato a partire dalla carreggiata, di larghezza utile di 4,5 m (portata a 5 m in sede di PAUR), si sostanzierebbero in tagli a partire da



80 cm da terra su terreno orizzontale e in tagli quasi a raso in corrispondenza delle curve, consentendo in tal modo il trasporto in sicurezza delle componenti degli aerogeneratori, poste su traini a circa 100 cm da terra.

Con le integrazioni, vengono inoltre forniti i seguenti chiarimenti e approfondimenti ai contributi pervenuti sulla documentazione iniziale a seguito delle note del Settore scrivente del 05/06/2024 e del 02/07/2024:

- in relazione alla richiesta del Comune di San Godenzo, che chiedeva una cartografia con i previsti tagli e una ricognizione sull'eventuale presenza di piante adulte emergenti e caratterizzanti, viene evidenziato che è stata effettuata una ricognizione della tipologia di vegetazione che verrà tagliata ed è stata fornita una mappatura delle piante adulte emergenti che dovranno essere rimosse;
- in relazione alla richiesta del Comune Dicomano, che chiedeva chiarimenti sulle tempistiche di installazione dell'impianto di betonaggio, viene indicata una durata di circa 3 mesi non consecutivi, considerate anche le pause invernali le condizioni che non rendono possibili le operazioni su strada. Il proponente concorda inoltre sulla necessità di procedere con la produzione di nuove verifiche di stabilità sulle strade e sui versanti oggetto di modifiche, da produrre in fase di autorizzazione;
- in relazione alla richiesta del Settore Forestazione, che chiedeva di specificare quanta superficie boscata sarà interessata dalle trasformazioni necessarie alla realizzazione del progetto nella sua totalità, senza fare riferimento esclusivamente al PIT – facendo quindi ricorso a rilievi in campo – vengono indicate le relative superfici, comprensive dei previsti rimboschimenti;
- in relazione alle richieste del Settore autorizzante, il proponente specifica che *“gli interventi rimangono all'interno delle aree di pertinenza stradale e, come tali, non costituiscono trasformazione boschiva. Le relative aree anche invase da vegetazione non sono quindi state conteggiate, né allora né ora, come trasformazioni boschive”*.

In relazione alla vegetazione il Settore faceva inoltre presente che sussistono due fattispecie diverse: la vegetazione che invade la strada e la vegetazione in una fascia di 1,5 m dal bordo strada. Per la prima fattispecie il proponente fa riferimento alle operazioni di manutenzione ordinaria della strada di cui all'art. 24 del Nuovo Codice della Strada, mentre per la seconda fattispecie, ribadisce di ritenere legittimo il taglio in considerazione degli artt. 38, 39 e 40 del Regolamento forestale della Regione Toscana, anche qualora tali operazioni debbano essere effettuate su terreni di proprietà privata in quanto tale strada, a parere del proponente, sarebbe da considerarsi ad uso pubblico.

Viene inoltre chiarito che per “bordo strada” viene considerato *“il limite dei 4,50 metri della larghezza stradale necessaria ai mezzi, e quindi adeguata come da progetto, come già indicata nei documenti di PAUR”*;

- in risposta alle richieste del Settore Paesaggio, il proponente ha prodotto una relazione, a firma di architetto, ai fini delle valutazioni qualitative di ordine paesaggistico. Vengono inoltre forniti chiarimenti sulle modifiche al tracciato della viabilità di sito e sull'aumento delle superfici boscate interessate dal progetto;
- in risposta ad ARPAT, che osservava la necessità di un ricalcolo dei volumi delle terre e rocce da scavo, il proponente accoglie tale richiesta demandandola alla fase autorizzativa: *“Il Piano di Utilizzo sarà perciò aggiornato, nella fase di Autorizzazione delle varianti proposte, con le nuove volumetrie”*.

Sulla base della suddetta documentazione integrativa trasmessa il 10/09/2024, il Settore scrivente, con nota prot. n. 0488745 del 12/09/2024, ha richiesto un contributo tecnico istruttorio ai medesimi Soggetti inizialmente interessati. Con nota prot. n. 0497487 del 18/09/2024, il Settore scrivente, alla luce della nota congiunta dei Carabinieri Forestali e dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, pervenuta successivamente in data 12/09/2024 (prot. n. 0487854), ha trasmesso al Settore regionale Forestazione la predetta nota, chiedendo di tenere conto, ai fini delle proprie valutazioni istruttorie, anche di tale contributo.

A seguito delle suddette note, sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dei seguenti Soggetti:



- Settore regionale Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia (prot. n. 0514506 del 30/09/2024);
- Settore regionale Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0516799 del 30/09/2024);
- Comune di Dicomano (prot. n. 0517670 del 01/10/2024);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0517702 del 01/10/2024);
- Comune di San Godenzo (prot. n. 0517714 del 01/10/2024);
- ARPAT (prot. n. 0526851 del 07/10/2024).

Dai suddetti contributi sulla documentazione integrativa, emerge in particolare quanto segue:

- Settore regionale Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia: prende atto che il proponente ha chiarito sufficientemente, nella presente sede, le richieste di integrazioni avanzate dal Settore e in particolare sul tipo di intervento di taglio e potatura, in una fascia di 1,50 m; riguardo alla legittimità delle operazioni di taglio sulla base della normativa vigente e sulle differenze tra la parte di strada comunale e la parte di strada vicinale interessata, rimanda agli uffici competenti;
- Settore regionale Paesaggio: evidenzia che la natura delle coperture boschive interessate da ulteriori trasformazioni non previste è simile a quella già esaminata a livello di PAUR e l'incremento risultante delle aree trasformate a bosco tutelate per il PIT/PPR, ai sensi dell'art. 142, lett. g) del Codice, risulta essere pari a 14.497 m². Il Settore osserva inoltre che le trasformazioni boschive in variante potrebbero avere delle caratteristiche tali da comportare una modifica dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali;
- Comune di Dicomano: conferma quanto precedentemente espresso, ovvero che le varianti per le quali è stato richiesto un parere non sembrano produrre effetti sostanziali e nuovi rispetto alle valutazioni effettuate in sede di VIA. Il Comune chiarisce inoltre che “[...] *Al momento attuale per la strada vicinale di Corella tecnicamente non risulta deliberato l'uso pubblico e non vi è consorzio con la partecipazione del Comune alla manutenzione, né risulta un consorzio tra i privati*”. In base a tale scenario, il Comune evidenzia che, “*il taglio delle piante lungo la strada comunale di Corella (pubblica dal bivio con la SS67 fino al cimitero) risulta libero da autorizzazione paesaggistica, in quanto riconducibile alla fattispecie del punto A.20 dell'Allegato A al DPR 31/2017. Il taglio lungo la strada vicinale di Corella, risulta invece soggetto ad autorizzazione paesaggistica*”. Prende inoltre atto della durata di 8 mesi dell'installazione dell'impianto di betonaggio e dell'intubamento temporaneo delle fossette per circa 7 mesi, nonché quanto riferito per le varianti ACC6 (Area di Inversione di Marcia), rimandando alla fase di autorizzazione e alle competenze degli uffici preposti quanto attiene agli approfondimenti sugli aspetti geologici, geotecnici e idrogeologici;
- Settore regionale Forestazione: rispetto ai n. 3 punti della precedente richiesta, il Settore evidenzia che, oltre al fatto che non sono stati forniti gli *shapefile* richiesti, non risulta essere stata data sufficiente risposta in merito ai seguenti aspetti:
 - a - risulta ancora non univoca l'individuazione delle aree oggetto di trasformazione e la loro quantificazione;
 - b - manca la risposta al punto 2 della richiesta di integrazioni del 08/10/2024, che recita “*specificare i terreni nudi (come definiti da legge e regolamento) in possesso e proprietà del proponente indicando la superficie da destinare a rimboschimento compensativo. In tal caso occorre predisporre idoneo progetto [...]*”. Inoltre, “*Per quanto riguarda il punto 3 si prende atto che l'intervento previsto nell'area buffer è una trasformazione boschiva*”;
- Comune di San Godenzo: tra le altre cose rileva che il tratto di strada ricadente nel territorio di San Godenzo non risulta tra l'elenco delle strade classificate comunali/vicinali ad uso pubblico in quanto trattasi di strada privata e che, essendo strada privata “*non risulta applicabile in materia paesaggistica quanto previsto al punto A.20 di cui all'allegato “A” del DPR n. 31/2017 (Opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica)*”. Vengono inoltre avanzate richieste per l'autorizzazione paesaggistica e il vincolo idrogeologico;



- ARPAT: preso atto che non sono previsti nuovi depositi intermedi, ritiene necessario un aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre, fornendo alcune indicazioni.

Alla luce di quanto rilevato nei contributi istruttori acquisiti sulle integrazioni a seguito della nota del 12/09/2024, con particolare riferimento a quanto evidenziato dal Settore regionale Forestazione, il Settore scrivente, con nota prot. n. 0528987 del 08/10/2024, ha ritenuto necessario chiedere al proponente ulteriori approfondimenti relativi nello specifico alle superfici boscate interessate dal progetto.

In data 21/10/2024 (prot. n. 0549705), il proponente ha trasmesso una nota con cui ha fornito riscontro in merito al punto 2) della richiesta avanzata dal Settore Forestazione nel contributo del 25/06/2024. In data 07/11/2024 (prot. n. 0580847), è stata infine depositata la documentazione di approfondimento, consistente in:

1. risposta alle richieste di integrazione del 08/10/2024;
2. *shapefile* delle aree boscate interessate dal progetto.

Con le integrazioni, il proponente riporta le seguenti “... *risultanze finali relative alle trasformazioni boschive. Le superfici di trasformazione boschiva sono date dalla somma dei seguenti contributi:*

1) Ingombro delle opere in progetto.

Le superfici di trasformazione boschiva autorizzate in PUAR sul Progetto Definitivo risultavano pari 89.386 mq, avendo peraltro non considerato le piccole superfici di cui al punto A. A seguito delle ottimizzazioni ottenute con la redazione del Progetto Esecutivo e l’inserimento delle varianti già approvate e delle varianti oggetto del presente procedimento, la nuova superficie di trasformazione boschiva causata dall’ingombro delle opere è di 85.755 mq, non già comprensiva delle superfici di cui al punto successivo 2);

2) Adeguamento della larghezza della viabilità stradale lungo la strada vicinale di Corella (4,8 km di lunghezza).

Il Settore regionale Autorizzazioni e Fondi comunitari in materia di energia nel suo contributo istruttorio ha correttamente individuato che in conseguenza del PAUR – DGR n. 107/2022 la strada è già autorizzata ad essere allargata a 5 m. Gli adeguamenti stradali necessari a raggiungere tale larghezza non erano però stati quantificati come trasformazione boschiva. Pertanto, in riferimento alla definizione di Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, così come indicato nella Relazione Generale del 10/09/2024, si è provveduto a quantificare come trasformazioni boschive quegli adeguamenti stradali necessari per portare la sede stradale ai 4,5 m di larghezza limitatamente alle superfici che superano il limite del confine stradale esistente e che contemporaneamente risultano in area boscata.

3) Attività di TRIM su strada vicinale di Corella (4,8 km di lunghezza).

Benché l’attività di TRIM, ossia taglio di rami ed alberature senza estirpazione di ceppaie che sono interferenti al passaggio non dei mezzi di trasporto ma dei componenti trasportati (ingombri pale e tronchi di torre aggettanti rispetto al mezzo), non comporti un cambio di destinazione d’uso si è ritenuto che non sia inequivocabilmente certo che si possa configurare totalmente come semplice taglio di manutenzione e visto anche che alla strada vicinale di Corella, non essendo una strada consortile pubblica, non possono essere applicate le norme del codice della strada, si è preferito, come suggerito al punto b), quantificare come aree di trasformazione boschive anche le superfici interessate dall’attività di TRIM.



Quest'ultime erano state individuate come fasce di larghezza di 1,5m per parte a partire dal limite della strada adeguata a 4,5 m di larghezza. A seguito di sopralluogo con il trasportista dei trasporti eccezionali, le superfici sono state ottimizzate e risultano generalmente molto più contenute e localmente più ampie.

La somma delle superfici di trasformazione boschiva per gli interventi 2) e 3) è pari a 9.444 mq ma è importante osservare che le trasformazioni riferite all'intervento 2) che è l'unico che genererà realmente un cambio di destinazione d'uso, sono solo 508 mq.

4) Area di buffer.

Il Contributo tecnico istruttorio del Settore regionale Forestazione (prot. n. 0517702 del 01/10/2024) riporta: "si prende atto che l'intervento previsto nell'area buffer è una trasformazione boschiva." Si conferma pertanto che 18.084 mq verranno destinati ad area di buffer e sono quantificati come trasformazione boschiva, benché molto probabilmente quelle aree non saranno oggetto di reale trasformazione boschiva, o lo saranno solo in parte.

Taglio di manutenzione

Come indicato ai punti C. D. e c), non vanno conteggiate quali aree di trasformazione boschiva le possibili interferenze del sorvolo della pala con gli alberi, in quanto trattasi di tagli di manutenzione di aree che rimangono a bosco, e non vi è impatto ambientale relativo da considerare;

Lo stesso dicasi per i tagli di manutenzione da effettuarsi all'interno delle fasce di pertinenza stradale della strada comunale di Corella (6 metri art.41 DPGRT n. 48R/2003).

Rimboschimento compensativo

Si ribadisce, infine, quanto già anticipato nella nostra comunicazione del 18/10/2024 in merito al punto 2) delle conclusioni riportate nel contributo del Settore Forestazione del 25/06/2024 (prot. n. 0355337). Ossia che ci rendiamo disponibili ad effettuare rimboschimento compensativo su aree identificate come terreni nudi per un totale di 8.589 mq. Su tali aree siamo titolari di un diritto di superficie della durata di 30 anni a partire dal 29/05/2023 e sulle quali aree non esistono vincoli ostativi alla realizzazione di rimboschimenti compensativi".

Con nota prot. n. 0585106 del 08/11/2024, il Settore scrivente, sulla base della suddetta documentazione di approfondimento trasmessa dal proponente, ha richiesto un ulteriore contributo tecnico istruttorio al Settore regionale Forestazione, all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e all'Unione Montana dei Comuni del Mugello ed ha informato gli altri Soggetti precedentemente interessati per eventuali ulteriori considerazioni in relazione alle rispettive competenze.

A seguito della suddetta richiesta, è pervenuto il contributo istruttorio da parte del Settore regionale Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici (prot. n. 0599458 del 18/11/2024), che evidenzia quanto segue:

"Si fa presente che gli shp contengono la misura delle superfici interessate dall'intervento indicato dal nome e meglio specificato nell'elaborato di cui al punto 1.

Si è proceduto pertanto a:

*- controllare la misurazione effettuando tramite gis un nuovo calcolo delle superfici dei poligoni contenuti nei rispettivi files. **Le superfici risultano correttamente calcolate.***

- a verificare tramite foto interpretazione che le superfici indicate per il rimboschimento compensativo fossero classificabili come terreni nudi ai sensi della l.r. 39/00 e dpgr 48/R/2003.



CONCLUSIONI

Le informazioni contenute nella documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 soddisfano quanto indicato nelle conclusioni del nostro precedente contributo istruttorio registrato al prot 0517702 (data 01/10/2024), poiché

- per quanto riguarda il punto a, le superfici oggetto di trasformazione vengono individuate e quantificate inequivocabilmente grazie ai files shp registrati al prot 580847 in data 7/11/2024
- per quanto riguarda il punto b, mancava l'individuazione e la quantificazione delle superfici oggetto di rimboschimento, queste vengono individuate e quantificate inequivocabilmente grazie ai files shp registrati al prot 580847 in data 7/11/2024

Risulta dunque una superficie totale oggetto di trasformazione di **11.32.83 ha (ha 11,3283)** e una superficie oggetto di rimboschimento compensativo di **00.85.89 ha (ha 0,8589)**. I restanti **ha 10.46.94 (ha 10,4694)** dovranno essere oggetto di versamento del costo presunto del rimboschimento stesso ai sensi art 44 c.6 e c.7 della l.r. 39/00".

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6, comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006;
- il punto 8.t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;
- gli artt. 43, commi 1 e 2, art. 45 e art. 58 della L.R. 10/2010;

Visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che l'impianto in esame è stato oggetto di un procedimento di PAUR, rilasciato con D.G.R. n. 107 del 07/02/2022, comprendente l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

Considerato quanto segue in merito alle modifiche proposte dalla lettera a) alla lettera g), così come risultanti dalla documentazione depositata dal proponente:

a) in merito alla definizione del modello di aerogeneratore da installare, si dà atto che la scelta del proponente è avvenuta conformemente alle caratteristiche già prese in considerazione nella documentazione presentata nell'ambito del PAUR, in base alle quali era stata condotta l'analisi degli impatti.

Si dà altresì atto che la scelta effettuata determina, in particolare, un incremento della potenza del singolo aerogeneratore da 4,2 MW a 4,26 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di circa 29,82 MW, un conseguente incremento nella produzione di energia elettrica di circa il 5% – ovvero 4,4 GWh all'anno in più – a fronte di un quantitativo di emissioni di CO₂ evitate pari a circa 1.800 t/anno e di una minore altezza degli aerogeneratori, che passa da 99 m a circa 89,94 m. Il modello scelto risulta quindi essere più produttivo e più longevo rispetto a quello inizialmente indicato nel PAUR.

Infine si dà atto che la scelta del modello di aerogeneratore risulta migliorativa in termini di impatto, sia a livello visivo che di rumorosità in fase di esercizio;

b) si dà atto che, scendendo al livello della progettazione esecutiva, sono stati effettuati dal proponente nuovi rilievi topografici di approfondimento con tecnologia LiDAR, che hanno consentito di migliorare l'accuratezza dei precedenti rilievi effettuati, a seguito dei quali sono emerse alcune difformità e quindi la necessità di adeguare il progetto assentito a livello di progettazione definitiva; tali rilievi hanno altresì permesso una più puntuale quantificazione delle superfici oggetto di trasformazione boschiva;



c) in merito alle modifiche introdotte in relazione all'utilizzo della viabilità di accesso al sito interferente con la valvola SNAM, si dà atto che il gestore ha confermato il proprio nulla-osta nel rispetto delle indicazioni fornite e che la variazione concordata aumenta la sicurezza di esercizio del gasdotto senza maggiori impatti ambientali;

d) in merito alla risoluzione delle interferenze con le infrastrutture di e-distribuzione, si dà atto che queste sono state individuate di concerto con il proponente e che le modifiche concordate migliorano la qualità del servizio elettrico e diminuiscono la percezione visiva delle linee elettriche;

e) si dà atto che è stato condotto un approfondimento sulle interferenze tra il trasporto delle pale e le alberature, e più in generale sulle aree boscate presenti a seguito dei nuovi rilievi topografici effettuati, prendendo in adeguata considerazione le richieste riportate nei contributi istruttori acquisiti e in aderenza alle definizioni previste dalla normativa;

f) si dà atto che l'introduzione di un impianto di betonaggio mobile da ubicarsi in corrispondenza dell'intervento ACC 22, nel Comune di Dicomano, per la realizzazione della pavimentazione stradale (da area valvola SNAM a WTG02) risulta migliorativa in termini di impatto in quanto comporta una riduzione della superficie dell'area di betonaggio fissa già prevista nel PAUR, che era stata ritenuta di particolare pregio paesaggistico e per la quale era stato pertanto prescritto il ripristino del bosco (si veda la condizione ambientale n. 17 del PAUR);

g) si dà infine atto che gli ulteriori interventi minori sulla viabilità consistenti in allargamento delle curve, prolungamento degli allarghi, modifica del tracciato, allargamento delle piazzole, sono dovuti alle scelte effettuate in fase di progettazione esecutiva conseguentemente anche alla scelta dell'aerogeneratore effettuata in questa sede; tali modifiche sono state ritenute dai vari Soggetti competenti non sostanziali ai fini VIA e saranno oggetto di successive indicazioni ai fini autorizzativi;

Considerato altresì, con riferimento alle risultanze finali prodotte dal proponente relativamente alle trasformazioni boschive, quanto segue:

- il progetto definitivo valutato nell'ambito del PAUR prevedeva una superficie totale soggetta a trasformazione boschiva pari a 89.294 mq (circa 8,92 ettari);

- successivamente al rilascio del PAUR, a seguito delle modifiche proposte ai sensi dell'art. 58 della L.R. 10/2010 ritenute non sostanziali ai fini VIA e del procedimento di diffida concluso, tale superficie è risultata ridotta complessivamente di 2.360 mq (0,23 ettari);

- nell'ambito del presente procedimento, con il deposito degli approfondimenti del 07/11/2024, il proponente ha fornito un aggiornamento della quantificazione della superficie totale oggetto di trasformazione boschiva basata su *shapefile*, tenendo conto dei rilievi più accurati, delle modifiche introdotte dal progetto esecutivo, delle necessità del trasportista dei trasporti eccezionali, delle richieste di chiarimenti avanzate nei contributi istruttori acquisiti e in aderenza alle definizioni previste dalla normativa, determinando una complessiva superficie oggetto di trasformazione boschiva pari a 11,32 ettari, di cui:

1) una superficie di 85.755 mq per l'ingombro delle opere in progetto;

2) una superficie di 508 mq per l'adeguamento della larghezza della viabilità stradale lungo la strada vicinale di Corella (di 4,8 km di lunghezza), che era stata già autorizzata ad essere allargata a 5 metri nel PAUR pur senza quantificare in tale sede gli adeguamenti stradali necessari a raggiungere tale larghezza come trasformazione boschiva;



3) una superficie di 8.936 mq per l'attività di TRIM lungo la medesima strada vicinale di Corella (di 4,8 km di lunghezza), consistente nel taglio di rami e di alberature a partire da un'altezza di 80 cm da terra, senza estirpazione di ceppaie e senza comportare un cambio di destinazione d'uso finale;

4) una superficie di 18.084 mq di "Area di buffer" allo scopo di mantenere un margine di tolleranza per il taglio della vegetazione, benché molto probabilmente sarà oggetto solo in parte di trasformazione effettiva in quanto non strettamente necessaria ai fini delle lavorazioni previste.

Infine il proponente ha previsto un rimboschimento compensativo aggiuntivo su aree identificate come terreni nudi per un totale di 8.589 mq (0,86 ettari), su cui è titolare di un diritto di superficie della durata di 30 anni a partire dal 29/05/2023 e dichiara che non esistono vincoli ostativi alla realizzazione di rimboschimenti compensativi, rendendosi disponibile a provvedere al pagamento degli oneri per il rimboschimento compensativo della superficie rimanente alla competente Unione di Comuni;

Ritenuto pertanto che nel complesso, in termini di impatti, le modifiche proposte comportano:

- una riduzione complessiva dell'impatto acustico dell'opera in fase di esercizio;
- una riduzione dell'impatto visivo degli aerogeneratori, mediante l'utilizzo di un modello più basso rispetto a quello valutato nell'ambito del PAUR;
- una migliore risoluzione delle interferenze in termini di sicurezza di esercizio del gasdotto, di qualità del servizio elettrico e di percezione visiva delle linee elettriche e di raccordo con la viabilità esistente;
- un incremento della superficie complessiva oggetto di trasformazione boschiva pari a circa 2,4 ettari rispetto a quanto assentito nell'ambito del PAUR, sebbene sia stato ridotto l'ingombro delle opere in progetto, in quanto sono state ricomprese nel calcolo anche l'adeguamento della larghezza della viabilità stradale, l'attività di TRIM lungo la strada vicinale di Corella e l'Area di buffer come margine di tolleranza;
- una riduzione della superficie dell'area di betonaggio, ritenuta di particolare pregio paesaggistico nell'ambito del PAUR;
- un'analoga natura delle coperture boschive interessate dalle ulteriori trasformazioni previste che risultano tutelate per il PIT/PPR, ai sensi dell'art. 142 lett. g) del Codice, rispetto a quella già analizzata nell'ambito del PAUR;
- la necessità di aggiornare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo già presentato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017 secondo le indicazioni di ARPAT;

Fermo restando le procedure che dovranno essere svolte ai fini autorizzativi per le modifiche proposte;

si ritiene che le modifiche progettuali proposte per i lotti 1 e 2 del Progetto Esecutivo rispetto al Progetto Definitivo assentito con il PAUR di cui alla D.G.R. n. 107/2022 relativo al nuovo impianto eolico in oggetto non rientrino tra quelle di cui alla lettera t) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto **non debbano essere sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale**, in quanto modifiche non sostanziali di un progetto già sottoposto ad un procedimento di VIA regionale, nel rispetto delle raccomandazioni e delle successive indicazioni emerse nel corso dell'istruttoria ai fini autorizzativi, sotto riportate.

Raccomandazioni

- quanto indicato da ARPAT in relazione al Piano di Utilizzo vigente, che dovrà essere aggiornato recependo le indicazioni già riportate nell'elaborato "Risposte richiesta integrazione - Relazione generale" del 10/9/2024. In particolare, dovranno essere indicate, anche su cartografia, le "aree contigue" e le variazioni volumetriche dei singoli depositi derivanti dalle modifiche progettuali in oggetto;



- quanto indicato dal Settore regionale Forestazione in relazione ai tagli da effettuarsi lungo la viabilità nel contributo prot. n. 0517702 del 01/10/2024, limitando l'intervento a quanto descritto e relazionato dal tecnico forestale ovvero che i tagli di potatura o i tagli di esemplari di specie arboree potranno essere eseguiti solamente in conformità agli articoli 39, 41 e 16 del regolamento forestale, in particolare per quanto riguarda le finalità per le quali si effettuano tali interventi. Le aree interessate dai tagli dovranno mantenere l'attuale destinazione d'uso;
- quanto indicato dal Comune di San Godenzo nel contributo sulle integrazioni, prot. n. 0517714 del 01/10/2024, ovvero che nei nuovi tratti di pavimentazione in calcestruzzo vengano messi in atto interventi mirati e necessari ad evitare il ruscellamento delle acque superficiali mediante idoneo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque con realizzazione di opere di ingegneria naturalistica con particolare attenzione nei tratti di forte pendenza al fine di ridurre la velocità delle acque di scorrimento (pozzetti di intercettazione delle acque, piccole briglie etc.);
- quanto indicato dal Settore regionale VAS e VInCA nel contributo prot. n. 0480940 del 09/09/2024, con l'obiettivo di evitare l'ulteriore propagazione di specie vegetali invasive sul territorio regionale:
- i lavori inerenti tagli boschivi e potature siano diretti da tecnico esperto in materie forestali, affinché sia evitata qualsivoglia ulteriore propagazione delle specie invasive o invadenti elencate nelle pubblicazioni sopra richiamate, ad es. evitando di capitozzare piante di Robinia ad altezze inferiori a 150 cm per evitare l'emissione di polloni radicali;
 - lo stesso tecnico, di cui al punto precedente, esamini dettagliatamente la distribuzione delle piante appartenenti a specie invasive o invadenti elencate nelle pubblicazioni e sul portale internet sopra richiamati, considerando come eradicarle localmente, e prevedendo tutti quegli accorgimenti necessari a evitare una dispersione dei relativi propaguli a qualsivoglia distanza (ad es. conferendo terreno contaminato da semi di *Sorghum halepense* altrove) allo scopo supervisionerà tutte le operazioni di scotico e di eventuale riutilizzo delle terre a qualsivoglia distanza dal sito di progetto, su territorio toscano;
 - laddove siano potate o tagliate piante invasive, a garanzia di una loro eradicazione locale, siano messe a dimora piante di temperamento sciafilo, impiegando specie in sintonia con la stazione (Leccio, Tasso, Bosso, ecc) e nel rispetto della normativa forestale, attuando per almeno un quinquennio tutte le necessarie cure colturali, inclusi i risarcimenti di eventuali fallanze, fino alla loro completa affermazione, e sotto la Direzione lavori dello stesso tecnico forestale che renderà alla scrivente Amministrazione, entro 5 anni dalla messa dimora delle piantine, circa i risultati dell'azione di eradicazione e circa l'affermazione delle piantine messe a dimora.

Indicazioni ai fini autorizzativi

- quanto indicato dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0345257 del 19/06/2024), ovvero che ai sensi delle Misure di salvaguardia del PAI Dissesti adottate con Delibera CIP n. 40 del 28/03/2024, è necessario che il progettista delle opere rilasci al titolare del procedimento autorizzativo, apposito asseveramento così come previsto all'art. 8 della suddetta delibera. Si ricorda infatti che, per l'intervento in oggetto, è previsto il parere ai sensi del PAI ex bacino del Fiume Arno, in quanto assimilabile agli interventi richiamati dall'art. 10 e 11 delle norme di attuazione del PAI;
- quanto indicato e ricordato dal Comune di Dicomano nel contributo prot. n. 0355079 del 25/06/2024:
- a) con riferimento alla variante urbanistica legata alle modifiche in esame, è necessario che sia prodotto un inquadramento dell'intervento in parola rispetto agli elaborati prodotti nell'ambito del PAUR per la variante urbanistica e produrre tutti gli elaborati necessari, affinché la nuova modifica sia recepita, se necessario, nella cartografia del Regolamento Urbanistico e il Consiglio comunale possa prenderne atto;
 - b) con riferimento al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), in merito alla scelta del modello di aerogeneratore, si chiede che il proponente produca un elaborato di raffronto tra la proposta di revisione del PCCA, formulata in sede di Conferenza di Servizi nell'ambito del PAUR, e la configurazione delle isolinee



acustiche riferite agli aerogeneratori contrattualizzati, al fine di poter verificare e se necessario provvedere al relativo aggiornamento del PCCA;

c) in relazione all'intervento puntuale ACC 6, ricadente nel Comune di San Godenzo in prossimità del reticolo idrografico e per il quale il Comune di Dicomano ha competenza per la gestione, si ricorda la necessità che il progetto esecutivo definisca le opere di drenaggio, di consolidamento del fronte di scavo e di stabilità del versante in quel punto; si richiamano in proposito le prescrizioni del PAUR;

d) il progetto esecutivo degli interventi puntuali proposti (allarghi e interventi di manutenzione della strada vicinale di Corella, modifiche al tracciato con creazione di un'area di inversione di marcia etc...) dovrà essere corredato da una documentazione tecnica specialistica che accerti la stabilità della strada e del versante nei punti oggetto di modifica così come fatto per il progetto approvato. In particolare, per il passaggio dei mezzi sulla vicinale si raccomanda di privilegiare sempre dove possibile il transito sul lato di monte della strada e non sul ciglio di scarpata, questo anche in corrispondenza degli interventi di allargamento e manutenzione;

e) una documentazione tecnica, analoga a quanto sopra, dovrà essere prodotta anche in aggiornamento delle valutazioni specialistiche fatte in precedenza per l'intervento ACC 22, sul quale vi saranno condizioni di carico diverse a seguito dell'installazione dell'impianto di betonaggio;

- quanto indicato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello - Ufficio Patrimonio Agricolo Forestale nel contributo prot. n. 0403668 del 17/07/2024 in relazione ai rimboschimenti compensativi, ovvero che occorre tenere presente che, ai sensi dell'articolo 81 comma 3 del D.P.G.R. 48/R/2003, il proponente deve allegare alla domanda di trasformazione un progetto, a firma di un professionista abilitato, che indichi:

a) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;

b) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area;

c) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto;

d) in caso di realizzazione di rimboschimenti compensativi, il rilascio del parere favorevole è subordinato al rilascio di una cauzione a garanzia dell'esecuzione dei lavori e delle successive cure colturali, pertanto è necessaria anche la presentazione di un computo metrico estimativo sulla base del quale individuare l'importo della cauzione;

- quanto indicato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello - Servizio Ambiente, Territorio e Foreste nel contributo prot. n. 0405274 del 18/07/2024 in relazione alla seguente documentazione da presentarsi ai fini dell'approvazione del progetto di variante relativi agli interventi previsti sul territorio dell'Unione:

1. Planimetrie e sezioni, in scala adeguata, con stato autorizzato, stato di variante e sovrapposto sia da un punto di vista di intervento sia da un punto di vista di scavi e riporti;

2. Planimetria con dettaglio della regimazione idraulica con stato autorizzato, stato di variante e sovrapposto;

3. Per ciascun intervento dovrà essere riportato il sovrapposto con la documentazione di cui alla cartografia del al Piano Strutturale Intercomunale approvato e con quelle, se più recenti e disponibili, del Piano Operativo Comunale;

4. Nel caso in cui siano previsti scavi e/o riporti finali superiori ai 2 metri, dovranno essere redatte specifiche verifiche di stabilità secondo quanto richiesto dall'art. 75. Le verifiche di stabilità dovranno essere eseguite secondo i disposti delle NTC 2018 di cui ai paragrafi 6.3, 6.4.2, 6.5.3 (per il caso Statico/Post sismico) e paragrafi 7.11.1, 7.11.5, 7.11.6.2 e 7.11.6 (per il caso Dinamico) adottando le prescrizioni di cui al paragrafo 6.3 e di quanto previsto nell'art. 75 comma 3 e 4 del D.P.G.R. 48/R/2003 e ss.mm.ii.. Per ciascuna verifica dovrà essere riportato il relativo report;



- le indicazioni fornite da SNAM Rete Gas S.p.A., volte ad evitare interferenze tra i propri impianti e l'impianto eolico in fase di realizzazione, nelle note prot. SNAM 2021:0219 del 15/03/2021 e prot. SNAM 2024:0284 del 23/04/2024, allegate al contributo istruttorio prot. RT n. 0406888 del 19/07/2024;
- le indicazioni fornite dal Servizio Vincolo idrogeologico dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve nel contributo prot. n. 0412775 del 23/07/2024 ai fini del vincolo idrogeologico;
- quanto ricordato dal Settore regionale Forestazione nel contributo prot. n. del 18/11/2024 in relazione ai rimboschimenti compensativi e alle superfici oggetto di versamento del costo presunto del rimboschimento, ovvero che il procedimento per la realizzazione del rimboschimento compensativo e del versamento ai sensi dell'art 44 della L.R. 39/2000 è di competenza dell'Ente territorialmente competente e dovrà essere svolto ai sensi dell'art. 81 del reg. for. 48/r;
- quanto indicato dal Comune di San Godenzo nel contributo sulle integrazioni prot. n. 0517714 del 01/10/2024 in merito all'aggiornamento della Relazione Paesaggistica per gli interventi da eseguirsi in "zona boscata" ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004, con particolare attenzione a quanto riportato nell'elaborato 8B-Disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR.

Si ricorda infine che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel PAUR rilasciato con la Delibera di Giunta regionale n. 107 del 07/02/2022, con particolare riferimento al quadro prescrittivo della pronuncia di compatibilità ambientale.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente e ai relativi consulenti, l'Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Dott. Daniele Da Lio (tel. 055 4385325) e-mail: daniele.dalio@regione.toscana.it
- Ing. Valentina Gentili (tel. 055 4384372) e-mail: valentina.gentili@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

DDL/VG



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella parte Seconda del Codice Ambiente, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n. 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso il Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.